

127 Qualità di pubblico ufficiale - DIgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

- 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
- ---- precedente normativa di riferimento

Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

II	curatore,	per	quanto	attiene	all'esercizio	delle su	e funzioni,	è pubblico	ufficiale.

Documenti collegati:

127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

fine	
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it	

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello